

## VERBALE N. 22 DEL 24 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto CONTE Dott. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01 giugno 2018/31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

### RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

### DATO ATTO:

- che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti 2020 relativi alle entrate, il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l'iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, da ultimo l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020, interviene a modificare l'art. 107, co. 2, del DL 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che:

- la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020) ed i relativi decreti collegati hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;
- a fronte dell'abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) è ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione come tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi adottati da ARERA, che – per quanto non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 – hanno inciso profondamente sulle modalità di applicazione;
- in previsione delle prossime modifiche dell'impianto della TARI – nel 2020 risulta opportuno procedere ad un aggiornamento del relativo regolamento, in attesa della definizione dei nuovi criteri di determinazione della base imponibile del Tributo sui rifiuti, che ARERA ha più volte dichiarato di essere prossima ad introdurre, in attuazione delle competenze attribuite dal Legislatore alla stessa Autorità di vigilanza nell'ambito dell'art. 1, comma 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);

DATO ATTO che la L. 27 dicembre 2019 n. 160 ha in particolare disposto l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC), che era stata introdotta dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, a fronte della soppressione della TASI e della sua sostanziale integrazione nell'IMU a decorrere dal 2020;

CONSIDERATO che, con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

VISTE le sopra richiamate modifiche normative e ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione del regolamento TARI, per garantire l'adozione di un testo che sia conforme alle normative applicabili dal 2020, così da assicurare una puntuale conoscenza delle relative disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli Uffici comunali tenuti a dare applicazione alla TARI;

CONSIDERATO che è necessario approvare il Regolamento in oggetto per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020;

VISTO l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, così come modificato dall'art. 106 co. 3 bis, introdotto nella fase di conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020 che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale, più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, inoltre la stessa disposizione prevede lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica/contabile;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In merito all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. CONTE Alessandro

